



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2242

Modifica alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di rilascio e pubblicazione dei certificati penali dei
candidati alle competizioni elettorali

Indice

1. DDL S. 2242 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2242	4

1. DDL S. 2242 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2242
XVIII Legislatura

Modifica alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di rilascio e pubblicazione dei certificati penali dei candidati alle competizioni elettorali

Iter

10 marzo 2022: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2242

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Luigi Augussori](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **20 maggio 2021**; annunciato nella seduta n. 329 del 20 maggio 2021.

Classificazione TESEO

CANDIDATURE ELETTORALI , ATTESTATI E CERTIFICATI , RESPONSABILITA' PENALE ,
CONDANNE PENALI

Articoli

LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), ELEZIONI (Art.1), PUBBLICITA' DI ATTI E
DOCUMENTI (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 10 marzo 2022.

Annuncio nella seduta n. 413 del 15 marzo 2022.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2242

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2242

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **AUGUSSORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2021

Modifica alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di rilascio e pubblicazione dei certificati penali dei candidati alle competizioni elettorali

Onorevoli Senatori. - L'emergenza sanitaria che ha travolto e sconvolto il nostro Paese nell'ultimo anno ha modificato sotto molti punti di vista le nostre abitudini di vita e di lavoro e ha fatto emergere alcune difficoltà oggettive, soprattutto di carattere procedurale e burocratico, che possono e devono essere trasformate in un'ottica di semplificazione.

Il presente disegno di legge, inserendosi nello spirito di garanzia di trasparenza previsto dal vigente comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 3 del 2019, prevede un meccanismo di semplificazione che vuole raggiungere contemporaneamente due scopi strettamente legati fra loro: quello di agevolare i cittadini nella ricerca delle informazioni relative ai candidati e quello di eliminare burocrazia e tempi di attesa per il rilascio dei certificati da parte dei tribunali.

Per quanto riguarda le informazioni rese ai cittadini prima del voto, attualmente, entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, i partiti e i movimenti politici sono tenuti a pubblicare sui propri siti *internet* le informazioni relative ai propri candidati: il *curriculum vitae* fornito dai candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale.

La pubblicazione ha sicuramente il lodevole scopo di rendere pubblici i *curricula* dei candidati ma soprattutto, in virtù di tutte le norme contenute nella legge denominata « spazzacorrotti », di mettere in evidenza eventuali condanne dei candidati mediante la pubblicazione dei casellari giudiziali. Le modalità con cui si vuole raggiungere lo scopo, attualmente in vigore, non sono però agevoli.

Un cittadino che vuole essere informato deve preliminarmente accedere al sito del comune per verificare tutte le liste ammesse alla competizione elettorale. Successivamente si vede costretto a cercare le informazioni sui candidati navigando su tutti i vari siti di partiti e movimenti che partecipano alla tornata elettorale, a volte con molte difficoltà nel caso di movimenti appena nati, piccoli e non strutturati che non hanno un sito *web* facilmente consultabile.

Il comma 15 del medesimo articolo 1 della legge n. 3 del 2019 già prevede che il *curriculum vitae* e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale siano pubblicati in maniera facilmente accessibile in apposita sezione, denominata « Elezioni trasparenti », del sito *internet* dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni nazionali o europee.

Per il cittadino-elettore che vuole rendersi edotto sui candidati prima di recarsi al voto, il sito del comune è sicuramente quello più diretto, facilmente accessibile, dove in una unica pagina può prendere visione dei documenti di tutti i candidati.

Lo scopo di questo disegno di legge, legato alla semplificazione delle procedure per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale per i candidati, è quello di superare i problemi che nel breve periodo di vigenza della legge n. 3 del 2019 sono emersi su questo punto: alcuni tribunali rilasciano certificati che la commissione paritetica non ritiene corretti; tempi di attesa per rilascio con difficoltà nel

rispettare i tempi di pubblicazione; difficoltà di comunicazione tra movimenti politici e amministrazioni comunali per gli indirizzi dove risultano pubblicati i documenti.

Il presente disegno di legge propone che la richiesta al casellario possa essere inoltrata dai rappresentanti legali dei partiti o dei movimenti politici, o da loro delegati, in modo cumulativo e attraverso posta certificata. Viene fissato un termine perentorio entro cui il tribunale è tenuto a rispondere e, in mancanza di risposta, può essere pubblicata la richiesta inoltrata.

Il consenso per la pubblicazione delle informazioni relative ai candidati sul sito dei comuni non si evince più dalla preventiva pubblicazione sui siti dei movimenti o partiti ma dal fatto che i candidati stanno ufficialmente partecipando alla competizione elettorale.

In questo modo le procedure vengono notevolmente facilitate: può essere inoltrata una sola domanda per partito o movimento politico per richiedere i certificati di tutti i candidati, da effettuare tramite PEC, e il tribunale può rilasciare i certificati in formato digitale, con un conseguente risparmio economico e facilitando le modalità di lavoro del personale impiegato in questa attività.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

« 14. Entro il ventesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici, nonché delle liste di cui al comma 11, primo periodo, possono richiedere mediante posta elettronica certificata, anche per il tramite di persone da loro appositamente delegate, i certificati penali rilasciati dai casellari giudiziari dei candidati, compreso il candidato sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione. Il tribunale deve inviare i certificati all'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente entro il termine di 48 ore dalla richiesta. Ai fini della pubblicazione ai sensi del comma 15, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 1, provvedono a trasmettere all'ente a cui si riferisce la consultazione elettorale, entro il termine di quattordici giorni antecedenti la data delle competizioni, il certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale e il *curriculum vitae* dei candidati e del candidato sindaco collegato alla lista, su supporto informatico e in formato non modificabile. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. In caso di inottemperanza da parte del tribunale ai termini previsti per il rilascio del certificato penale, il rappresentante legale del partito o del movimento politico o della lista di cui al comma 11, primo periodo, assolve al compito di cui al presente comma mediante la trasmissione della richiesta fatta dal rappresentante legale o da suo delegato al tribunale competente per territorio, che l'ente provvede a pubblicare. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto per ottemperare all'obbligo di cui al presente comma, i rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici, nonché delle liste di cui al comma 11, primo periodo, dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in ottemperanza a quanto previsto dal presente comma e le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà »;

b) al comma 15, le parole: « , già pubblicati nel sito *internet* del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo » sono soppresse.

